



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 22 marzo 2021

DIRITTO SOCIETARIO

LA DEROGA PER LE PERDITE 2020 ESTESA ALLE PASSIVITA' DI ANNI SUCCESSIVI

La sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'art. 6 del Dl 23/2020, come innovato dalla legge 178/2020) ha ad oggetto non soltanto le perdite realizzate nel corso del 2020 ma anche quelle del 2019 che sono state rilevate nel 2020; in aggiunta è stato altresì previsto che le perdite che dovessero realizzarsi dal 2021 al 2025 devono ritenersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e, quindi, della attivazione dei rimedi a tutela del capitale se ne parlerà soltanto nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.

Queste sono le principali conclusioni cui giunge la circolare Assonime n. 3 del 25 febbraio 2021, che si candida a essere la bussola che orienterà i comportamenti aziendali e professionali del prossimo quinquennio.

Dopo aver definito come “suggestiva”, ma non praticabile la tesi per il quale il Codice Civile sarebbe stato definitivamente modificato dal Dl 23/2020 nel senso di consentire il ripianamento quinquennale delle perdite anche al di fuori del periodo Covid, la circolare Assonime anzitutto definisce «coerente» riferire la normativa in esame anche alle perdite anteriori al 2020, in quanto essa deve essere inquadrata «in un sistema di norme agevolative di varia natura volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica».

Assonime si pone, quindi, in antitesi con la contrariata tesi espressa dal ministero dello sviluppo economico n. 26890 del 29 gennaio 2021.

La circolare Assonime esamina, altresì, il tema delle perdite che, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, matureranno nel corso del 2021 e negli esercizi successivi in osservanza del dato testuale della norma che si riferisce alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020».

Assonime aderisce quindi all'orientamento secondo cui l'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulterebbe assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall'art. 6, Dl 23/2020, determinando l'attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata realizzata.



MN TAX & LEGAL

Questa impostazione viene suffragata dall'idea che la norma in commento, seppur riferita alle società che presentino una perdita rilevante per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020.

In questo modo, quindi, le eventuali perdite successive al 2020, che si potrebbero porre anche come fisiologiche nell'ambito di un percorso gestionale volto al recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo se non determinando il venir meno della "logica di aiuto" che rappresenta la *ratio* ispiratrice della disciplina emergenziale.

LA CASSAZIONE SUL DIRITTO AL COMPENSO DEI SINDACI IN CASO DI INADEMPIMENTO AI PROPRI OBBLIGHI DI VIGILANZA

Come noto l'art. 2402 del Codice Civile prevede che l'emolumento annuo dei sindaci, ove non stabilito espressamente dallo statuto sociale, debba essere determinato dall'Assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Pronunciandosi sul diritto al compenso dei sindaci, la Suprema Corte ha statuito che *"la predeterminazione di un compenso invariabile per l'ufficio di sindaco è prescrizione intesa a tutelare l'indipendenza degli stessi, sottraendoli sia a modifiche della retribuzione deliberante con «intenti punitivi», sia pure alla tentazione di accordi «poco lineari»"*.

In caso di inadempimento da parte dei sindaci ai propri obblighi di vigilanza e controllo ai sensi di legge, ove detto inadempimento sia circoscritto a uno o più esercizi del mandato in carica, ma non all'intero triennio, il diritto al compenso può venir meno – a fronte di tale condotta illecita, in tutto o in parte – **solo limitatamente agli anni nei quali si sia verificato l'inadempimento**, dunque non automaticamente per l'intero triennio. Infatti, *"l'adempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci, appare in effetti suscettibile di essere considerato partitamente, tempo per tempo"*, tanto che, in linea generale *"le obbligazioni di carattere continuativo ben possono rimanere – pure nel riflesso della loro dimensione temporale – in parte adempiute e in parte inadempite"*

[Cass. Civ., Sez VI, 04 marzo 2021, n. 6027](#)



MN TAX & LEGAL

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO CENTOTTANTA GIORNO DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nella Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 è stato pubblicato il testo della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”* (Decreto Milleproroghe).

Con il Milleproroghe sono stati prorogati alcuni dei termini inseriti dalla legislazione emergenziale. Primo tra tutti il termine inerente allo svolgimento delle assemblee nelle società di capitali, laddove la Legge di conversione ha disposto di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in assenza di apposita clausola statutaria o in deroga a qualsiasi contraria previsione statutaria.

Nella stessa data, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il testo aggiornato del Decreto Milleproroghe coordinato con la Legge di conversione.

[Legge 26 febbraio 2021, n.21](#)

TAX

PROROGATI AL 31.12.2021 TUTTI I TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI SULL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

L’Art. 24 del Dl 23/2020 aveva sospeso per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre) i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutte le ipotesi in cui si fosse trattato di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento costituente un *favere* (trasferire la residenza, comprare, vendere).

Ora, a seguito del Dl “Milleproroghe”, la scadenza del 31 dicembre 2020 è stata posticipata al 31 dicembre 2021: ciò significa che i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022; mentre i periodi che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a computarsi dal 1° gennaio 2022.

Ne deriva che:



MN TAX & LEGAL

- chi acquista la “prima casa” senza risiedere né lavorare nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi per trasferire la residenza in detto Comune, che decorrono a partire della data del rogito d’acquisto; conseguentemente, se il decorso dei 18 mesi stava decorrendo dal 23 febbraio 2020, secondo quanto previsto dal decreto Milleproroghe, suddetto termine inizierà a decorrere nuovamente dal 1° gennaio 2022. Diversamente, ove il decorso sarebbe dovuto iniziare tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022;
- chi vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dal rogito beneficia di un credito d’imposta (pari all’imposta pagata in sede di originario acquisto, nei limiti dell’importo da pagare in sede di nuovo acquisto). Se, quindi, il 23 febbraio stava decorrendo il periodo annuale utile al riacquisto, tale termine riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Dove l’atto di vendita sia stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022;
- chi vende la “prima casa” prima di cinque anni dal rogito con il quale essa venne acquistata, decade dall’agevolazione se entro un anno non compra un’altra casa da destinare a propria abitazione principale; quindi, qualora al 23 febbraio 2020 fosse stato in corso questo periodo annuale, esso è sospeso fino al 31 dicembre 2021 e se, invece, la vendita infra quinquennale è stipulata tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022;
- può avere l’agevolazione “prima casa” chi, seppur proprietario di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”, la venda **non oltre un anno dal rogito avente ad oggetto il nuovo acquisto agevolato**; pertanto, se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cessa il suo decorso, che riprenderà il 1° gennaio 2022; qualora, invece, il nuovo acquisto sia effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 per vendere ci sarà tempo entro il 31 dicembre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962